

REGIE MAGISTRALI PATENTI

COLLE QUALI

S. M. dà alcune nuove disposizioni riguardanti il Personale, le divise, le Dignità, le rendite, ed i diritti della Sacra Religione ed Ordine Militare dei Ss. Maurizio e Lazzaro, stabilisce una divisione territoriale di Provincie per lo stesso Ordine, e dà alcuni nuovi ordinamenti da ciò dipendenti.

In data del 9 dicembre 1831.



TORINO, DALLA STAMPERIA REALE

CARLO ALBERTO

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOJA, DI GENOVA ecc.

PRINCIPE DI PIEMONTE

ECC. ECC. ECC.

GENERALE GRAN MASTRO

DELLA SACRA RELIGIONE ED ORDINE MILITARE

DE' SANTI MAURIZIO E LAZZARO

L'Ordine Religioso e Militare dei Ss. Maurizio e Lazzaro fu dai Reali nostri Predecessori riguardato mai sempre con ispeciale predilezione, sia per l'antica sua origine, sia per ragione del pio servizio, cui era dapprima specialmente destinato, sia per la copia degli illustri Personaggi che ne vennero in ogni tempo fregiati.

Il Re VITTORIO EMANUELE, di gloriosa ricordanza, ebbe in particolar modo a dimostrare in qual conto tenesse il medesimo Ordine, allorchè con le sue Magistrali Patenti del 27 dicembre 1816 promulgò ordinatamente in un solo corpo le leggi, e gli statuti antichi di questa Religiosa Milizia.

Come Egli soddisfaceva con tal pubblicazione al bisogno del suo tempo, nel quale era più che altro necessario il richiamare a comune notizia, e il rimettere in osservanza quelle leggi, di cui le vicende politiche degli anni passati avevano se non cancellata la memoria, sospeso almeno l'eseguimento, così vogliamo anche Noi onorare questa Milizia, prendendone quel pensiero che sia più consentaneo ai tempi presenti.

Considerata pertanto la maniera più accomodata ad illustrare sempre più quell'Ordine, parve a Noi di poter principalmente soddisfare a questo nostro voto col ritirare alla sua origine la pia istituzione dell'Ordine in quanto i tempi lo comportano; col porre alcune novelle condizioni per l'ammissione de' suoi Membri; coll'aggiungere un novello fregio, e una maggior onoranza a coloro che da Noi verranno chiamati a vestirne le maggiori divise.

Abbiamo perciò avvisato di estendere in diverse guise, e ravvivare quegli officj di umanità, e di cristiana carità, che formavano il dovere principale degli antichi Cavalieri; di segnalare in tal maniera le ragioni delle novelle nomine, che mentre resta come dapprima aperta ad ogni sorta di merito la via di aspirare a quell'onore, siano anche distinti quei gradi di pubblico servizio, nei quali venga il tempo di conseguirlo; di accrescerlo in fine di una novella Classe, affinchè in questa Milizia, nella quale la condizione primaria dell'ammissione è condizione tale che racchiude ogni maniera di virtù, Ci sia dato d'innalzare ai supremi onori anche

quelle persone, che meritando di Noi in modo singolare per luminosi ed importanti servizi, non riuniscano in se quelle condizioni che sono richieste dalle leggi degli altri Ordini Cavallereschi.

Quindi è che per le presenti, di nostra mano firmate, di nostra certa scienza, e Magistrale, e Regia autorità, avuto il parere del Consiglio di essa Religiosa Milizia, abbiamo stabilito, ed ordinato, come stabiliamo, ed ordiniamo quanto segue.

§ 1.^o

Personale dell' Ordine.

1.^o I Cavalieri dell' Ordine Religioso e Militare de' Ss. Maurizio e Lazzaro saranno divisi in tre classi:

Di Cavalieri,
Di Commendatori,
Di Gran Croce.

2.^o I Cavalieri, il numero dei quali è indeterminato, saranno ammessi o per ragione di Giustizia, o per Grazia.

3.^o I Cavalieri di Giustizia faranno le prove prescritte nelle Patenti Magistrali del 27 dicembre 1816, ed acquisteranno la loro anzianità nel giorno della professione.

4.^o La Croce di Grazia sarà concessuta da Noi, per

ragione di antichi servizii che stimeremo di ricompensare, a quegli Officiali dei nostri Eserciti, che avranno per lo meno il grado di Luogotenente Colonnello, ed a quelli fra gl'Impiegati civili dei nostri Stati, la cui qualità onorifica corrisponde a quel grado.

Noi Ci riserbiamo altresì, secondo lo spirito dello stabilimento dell'Ordine, di conferirlo a persone commendevoli per donazioni considerabili da esse fatte agli Ospedali od altre Opere di carità, o che siansi per lungo tempo, e gratuitamente consegnate alla Direzione superiore delle stesse Opere pie.

- 5.° La Croce di Grazia sarà anche concessuta a quelle persone onorate, che godendo della pubblica estimazione, impetreranno da Noi la facoltà di fondare qualche Commenda; le quali, dopo eseguita tal fondazione, porteranno il titolo di Cavalieri.
- 6.° Coloro ai quali Noi accorderemo la Croce di Giustizia, o la facoltà di fondare qualche Commenda, o che in forza delle condizioni apposte a quelle fondazioni, saranno chiamati ad entrare in possesso delle Commende, saranno i soli che siano tenuti a far la professione dell'Ordine, ed a pagare i dritti dovuti pel *passaggio* e per le *prove*. Dopo il pagamento di tali dritti saranno loro concesse le lettere patenti.
- 7.° I Cavalieri di Grazia saranno dispensati dal fare professione, salvochè fossero da Noi provvisti di Commenda o di pensione, e non saranno eglino tenuti nel ricevere la Croce, nel far professione, nell'entrare al possesso delle Commende o pensioni, di sborsare alcun diritto.

- 8.° Saranno nondimeno spediti a loro favore i diplomi dell'ammissione all' Ordine firmati da Noi.
- 9.° Nessuno potrà gioire di una Commenda, o di una pensione dell' Ordine da Noi accordata, se non incominciando dal giorno in cui avrà fatto la sua professione.
10. I Cavalieri di Gran Croce, i Commendatori, ed i Cavalieri hanno fra di loro, e ciascuno nella propria Classe il rango d'iscrizione e di precedenza secondo l'anzianità regolata con la data della nomina.
- Tutti i Cavalieri sono abili a pervenire a tutte le dignità, e ad esercitare tutti gli officj dell' Ordine senza distinzione di Giustizia o di Grazia.

§ 2.°

Forma delle divise.

*Numero dei Commendatori e dei Cavalieri
di Gran Croce.*

11. Nissuna cosa è innovata nella forma e nelle dimensioni della piccola Croce, non che nel colore e nella dimensione del nastro al quale è attaccata.
12. I Commendatori porteranno la Croce appesa al collo con un largo nastro di color verde.
- Questa Croce, di una misura mezzana fra la piccola e la Grande Croce, sarà come esse senza Corona.
13. I Commendatori non potranno sopravanzare il numero di cinquanta.

14. Essi saranno obbligati a far professione nei primi sei mesi dopo la loro nomina, se eglino non la fecero in prima come Cavalieri.
15. I Cavalieri di Gran Croce non eccederanno il numero di trenta.
16. Essi porteranno la Gran Croce della forma e della dimensione attuale, ma sormontata di una Corona, e pendente da una fascia che s'attraversa sovra il vestito a guisa di ciarpa ad armacollo dal lato diritto al manco.
- Essi porteranno inoltre nella parte sinistra del petto una Croce con raggi (*plaque*) ricamata in oro e in argento sovra l'abito della forma e dimensione conforme al modello qui sotto aggiunto.
17. I Cavalieri di Gran Croce, ed i Commendatori, possono a loro beneplacito, quando non sono rivestiti delle loro insegne, portare la piccola Croce.
18. I Principi, i Cavalieri del nostro Ordine Supremo della SS. Annunziata, ed i Personaggi stranieri, ai quali Noi concederemo le divise di Cavaliere di Gran Croce, o di Commendatore, non saranno punto compresi nel numero da Noi sovra ordinato negli articoli 13 e 15 del presente.

Dignità dell'Ordine. Impiegati.

19. Le Primarie dignità, o siano i Grandi dell'Ordine sono nel numero di cinque, cioè

Il Gran Priore ,
 Il Grande Ospedaliere ,
 Il Grande Conservatore ,
 Il Gran Cancelliere ,
 Il Gran Tesoriere.

I Grandi dell'Ordine eserciteranno le funzioni loro attribuite con le Lettere Patenti Magistrali del 27 di dicembre 1816, ed eglino avranno fra di loro il rango di precedenza secondo l'anzianità della nomina alla dignità.

20. Nissuno sarà da Noi elevato a tali dignità se egli non è fregiato della Gran Croce.
 21. Il Primo Segretario dell'Ordine dovrà esserne almeno Commendatore, egli eserciterà le funzioni attribuitegli dal cap. 7 delle Patenti Magistrali del 27 dicembre suddetto.
 22. Il Consiglio dell'Ordine, il quale esercita le funzioni determinate nel cap. 15, libro 1.º delle medesime Patenti, sarà composto dei cinque Grandi di cui sovra, dell'Auditor generale, del Primo Segretario del Gran Magistero, Segretario nato del Consiglio, e di tre altri

Consiglieri che saranno ó Cavalieri di Gran Croce, ó Commendatori.

23. Il Consiglio dell'Ordine negli affari contenziosi, continuerà ad essere composto in conformità delle medesime Lettere Patenti.

§ 4.

Divisione territoriale.

24. È ripartita in nove Provincie tutta la estensione dei nostri Stati per quanto riguarda l'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro ; cioè

La Provincia di Torino che comprenderà la Divisione Militare dello stesso nome , eccettuati i territorii i quali formano attualmente le Intendenze d'Ivrea , di Biella , e la suddivisione di Aosta ;

La Provincia d'Aosta composta delle Intendenze attuali d'Ivrea , di Biella , e d'Aosta ;

La Provincia di Savoia , che comprenderà la Divisione Militare dello stesso nome ;

La Provincia di Genova , ossia la Divisione Militare così chiamata ;

La Provincia di Novara , ossia la Divisione Militare di egual nome ;

La Provincia di Nizza , formata della Divisione Militare di questo nome ;

La Provincia di Alessandria , composta di egual maniera ;

La Provincia di Cuneo, formata del pari ;
 La Provincia di Sardegna, che comprende tutto quel
 Regno.

§ 5.º

Ordinamenti per le Provincie.

25. In ciascuna di queste Provincie un Cavaliere di Gran Croce, o un Commendatore col titolo di Capo della Provincia, sarà alla testa di tutti i Cavalieri di Gran Croce, Commendatori, Cavalieri, Officiali ed Impiegati dell'Ordine, come ancora degli stabilimenti che gli appartengono. Egli invigilerà sovra di essi, e ne renderà conto al Primo Segretario del Gran Magistero, che ne ragguaglierà il Consiglio.
26. Se qualche Membro dell'Ordine venisse a demeritare, il Capo della Provincia trasmetterà al Primo Segretario del Gran Magistero le informazioni avutesi, o segretamente, o per mezzo dell'Auditore della Provincia; in dipendenza delle quali il Consiglio, ricevuti i nostri ordini, delibererà, se convenga, di formare un processo regolare.
27. Qualunque dimanda tendente ad ottenere la Croce sia di Giustizia che di Grazia, a fondare una Commenda, o ad essere ammesso in possesso di una di esse per ragione di famiglia, od in virtù di un atto di fondazione, sarà indirizzata al Capo della Provincia. Questi la trasmetterà al Primo Segretario del Gran Magistero, col suo parere ragionato, il quale dee

sempre tendere a dar impedimento, che non sieno ammesse nell' Ordine persone indegne.

28. I Cavalieri, i Commendatori, ed anche i Cavalieri di Gran Croce, i quali saranno incaricati da Noi della direzione di Ospedali indipendenti dall' Ordine, saranno specialmente remunerati di questa opera di carità conforme allo spirito dell' Ordine, con la collazione di Commende o pensioni allo stesso Ordine appartenenti.

§ 6.º

Rendite dell' Ordine.

29. Noi separiamo dai beni stabili dell' Ordine che formano la Commenda di Stupinigi una somma annua di lire trentamila per disporne ulteriormente.

30. Il rimanente reddito sarà diviso in cinque parti.

1.º La somma necessaria per soddisfare ai carichi, ed alle spese di Amministrazione, e di riparazione dei beni;

2.º Una somma da ripartirsi come in appresso in Commende e pensioni, che si daranno da Noi a quei Cavalieri, Commendatori, o Cavalieri di Gran Croce, che vorremo ricompensare, senza distinzione di Cavalieri di Giustizia, o di Grazia;

3.º Il fondo che corrisponderà al prodotto dei dritti di *passaggio* e di *prove* destinato alla creazione di novelle pensioni, art. 34;

4.º Un fondo destinato specialmente al mantenimento

degli Ospedali dell' Ordine uguale al prodotto delle decime, art. 38;

5.° Un fondo in riserva per le spese impreviste, o per ricompense straordinarie.

31. Una Commissione sarà da Noi nominata per rivedere il modo di governo dei beni dell' Ordine, affine di ridurre le spese, e di accrescere con le rendite i fondi di riserva di cui sovra.

32. La somma sovradestinata, art. 30, per le Commende e pensioni è fissata provvisoriamente in lire duecentomila, e ripartita come segue:

Cinque Commende di lire 4000 . . .	L. 20000
Sei di . . . » 3000 . . .	» 18000
Dieci di . . . » 2500 . . .	» 25000
Dieci di . . . » 2000 . . .	» 20000
Venticinque di . . . » 1000 . . .	» 25000
Centoventi pensioni di » 600 . . .	» 72000
Fondo in riserva per ricompense, come all'articolo 30, n.° 5 . . .	» 20000

Totale L. 200000

33. Le funzioni esercitate nell' Ordine dai Cavalieri, Commendatori, e Cavalieri di Gran Croce, saranno ricompensate col mezzo di Commende o pensioni prese nel novero di cui sovra, e come sarà da Noi separatamente ordinato.

Con ciò gli stipendj di cui essi godono, entreranno nel fondo di riserva di cui nel suddetto articolo 30.

§ 7.º

Dritti.

34. L'ammontare dei dritti di *passaggio* e di *prove* pagato dai Cavalieri di Giustizia nel tempo della loro ammissione all'Ordine sarà ridotto in capitale, e col reddito che ne proverrà, saranno create tante pensioni da darsi da Noi ai soli Cavalieri di Giustizia.
35. Il dritto di *passaggio* e di *prove* è fissato alla somma di lire millecinquecento, e nulla più.
36. Tutti i dritti ed emolumenti, casuali, salarii, e qualunque altra retribuzione che pagavasi dai Cavalieri nell'occasione, o per causa della loro ammissione, o professione sia all'Ordine, che a suoi Officiali, servienti, od a qualunque altro per qualunque titolo si fosse, sono e restano aboliti, non ostante qualunque uso contrario; volendo Noi, che tutte le spese occorrenti sieno sopportate dall'Ordine, e che perciò la tariffa degli stipendj sia riveduta da una speciale Commissione che farà il suo rapporto al Consiglio, per aversi quindi le Nostre determinazioni in proposito.

§ 8.°

Ospedali dell'Ordine.

37. Le rendite speciali dei quattro Ospedali dell'Ordine fondati , e mantenuti in Torino , Aosta , Valenza , e Lanzo , continueranno ad essere applicate al servizio di essi.
38. A misura che si accresceranno le rendite dell'Ordine , sia pei miglioramenti da introdursi nel governo dei beni , sia per legati , o per donazioni , o in qualunque altra maniera , le decime sopportate da tutte le Commende e le pensioni saranno consegnate agli Ospedali dell'Ordine per dare ad essi maggior estensione , o per fondarne anche dei nuovi.

§ 9.°

Disposizioni speciali per la Sardegna.

39. Nissuna cosa è innovata per ora nell'amministrazione dei beni che l'Ordine possiede nell'Isola e Regno di Sardegna , che forma la 9.^a Provincia.

Disposizioni transitorie.

40. I Cavalieri di Gran Croce attuali continueranno a portare le divise di cui sono fregiati. Essi prenderanno posto dopo i novelli Cavalieri di Gran Croce, decorati del Gran Cordone, e prima dei Commendatori che Noi nomineremo.
 41. Quei Grandi, la dignità dei quali è soppressa, continueranno a godere degli onori, dello stipendio, e dei vantaggi dei quali trovansi in possesso.
 42. I Cavalieri di Gran Croce, ed i Cavalieri attualmente provvisti di Commende, e di Pensioni sul tesoro, continueranno a goderne; se esse sono nei termini di quelle fondate coll'art. 32 saranno loro attribuite con novello titolo.
 43. A misura delle vacanze, le disposizioni sovra ordinate per la ripartizione delle rendite dell'Ordine saranno poste successivamente in esequimento.
 44. Il Consiglio Ci sottoporrà i provvedimenti ulteriori, che renderannosi necessari per conseguire la piena osservanza di quanto sovra è prescritto.
- Mandiamo ed ordiniamo al Consiglio della Sacra Religione ed Ordine Militare de' Santi Maurizio e Lazzaro di registrare le presenti, di osservarle, e farle osservare in tutto e per tutto secondo la loro forma e tenore; e derogando per quanto è nelle presenti stabilito a qualunque altra disposizione in contrario, co-

mandiamo a chiunque spetti di puntualmente eseguirle senza alcuna limitazione; tale essendo il preciso nostro sovrano volere.

Dat. Torino addì nove del mese di dicembre, l'anno del Signore mille ottocento trent'uno, e del Regno nostro il primo.

CARLO ALBERTO.

D. Giuseppe D'AGLIANO *Gran Spedaliere*.
 D. Ludovico PEYRETTI *Consigliere*.
 D. Giovanni Antonio RAGGI *Gran Priore*.
 D. Giuseppe Francesco MUSSA, *P.^{mo} Segr.^o e Consigliere*.
 D. Ottavio AVOCADRO *Gran Conservatore*.
 D. Paolo DELLA VALLE *Consigliere*.
 D. Giuseppe BARBAROUX *Consigliere*.
 D. Benedetto ANDREIS *Consigliere ed Uditore Gen. in 2.^o*

MUSSA.

V. Avvocato GIANOLIO *Controllore Generale*.

MODELLO.



W. Mappa d'Ordine di S. M.

IL CONSIGLIO
DELLA
SACRA RELIGIONE, ED ORDINE MILITARE
DEI SANTI MAURIZIO E LAZZARO.
PER SUA SACRA REAL MAESTÀ
GENERALE GRAN MASTRO

*Ad ognuno sia manifesto, che vedute per Noi, e lette le
avantiscritte Regie Magistrali Patenti del giorno d'oggi,
firmate da S. M., debitamente spedite, sigillate e con-
trossegnate dal sig. Cavaliere Gran Croce D. Giuseppe
Francesco Mussa, Consigliere e Primo Segretario della
M. S. pel Gran Magistero della Sacra Religione ed
Ordine Militare de' Ss. Maurizio e Lazzaro, contenenti
nuove disposizioni riguardanti il personale, le divise,
le dignità, le rendite, ed i dritti della predetta Sacra
Religione, una divisione territoriale di Provincia pello
stesso Ordine, ed alcuni nuovi ordinamenti da ciò dipen-
denti, il tenore delle medesime considerato, e sentito
nelle sue conclusioni il signor Cavaliere Boas, Avvocato
Patrimoniale Generale, a cui sono state comunicate,
abbiamo mandato, come pelle presenti mandiamo regi-
strarsi le narrate Regie Magistrali Patenti, ed osservarsi
in tutto, e per tutto secondo la loro forma, mente, e
tenore;*

*Dichiarando che alla copia stampata alla Stamperia
Reale si presterà la stessa fede che al proprio originale.*

In cui fede ecc.

Dat. Torino li 9 dicembre 1831.

Per detto Eccell.^{mo} e Rev.^{mo}

CONSIGLIO

ANSALDI Segretario.

INDICE

§ 1.° Personale dell' Ordine	pag. 5
§ 2.° Forma delle divise. Numero dei Commendatori e dei Cavalieri di Gran Croce »	7
§ 3.° Dignità dell' Ordine. Impiegati	» 9
§ 4.° Divisione territoriale	» 10
§ 5.° Ordinamenti per le Province	» 11
§ 6.° Rendite dell' Ordine	» 12
§ 7.° Dritti	» 14
§ 8.° Ospedali dell' Ordine	» 15
§ 9.° Disposizioni speciali per la Sardegna	» id.
§ 10.° Disposizioni transitorie	» 16
Modello della Croce con raggi (plaque)	» 19